

Alle FNP-CISL Regionali
Alle FNP-CISL Territoriali

- Loro Sedi -

Roma, 17 marzo 2023
Circolare n. 101/AM/Idd

Oggetto: Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2023

Dal 1° gennaio 2023 sono rivalutati, in ragione del tasso d'inflazione programmato con arrotondamento ai centesimi di euro, sia i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito mensili per l'accertamento del carico ai fini del diritto agli assegni stessi.

I limiti di reddito familiare da considerare sono rivalutati ogni anno.

Secondo le precisazioni fornite dai competenti Ministeri, la misura del tasso d'inflazione programmato per il 2021 è stata pari allo **1,5%**. Le procedure di calcolo delle pensioni sono state aggiornate in conformità ai nuovi limiti di reddito.

Con circolare n. 28 del 14 marzo 2023, l'Inps pubblica le tabelle aggiornate che di seguito vi alleghiamo, da applicare, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa relativa all'assegno per il nucleo familiare, vale a dire, i coltivatori diretti, coloni, mezzadri e piccoli coltivatori diretti - per i quali continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari - e i pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi - per i quali continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione.

Nei confronti dei predetti soggetti, la cessazione del diritto alla corresponsione dei trattamenti di famiglia, per effetto delle vigenti disposizioni in materia di reddito familiare, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vigenza a carico e/o ad essa connessi.

Di seguito sono riportati gli importi delle prestazioni:

- **8,18 euro** mensili spettanti ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri per fratelli, sorelle e nipoti;
- **10,21 euro** mensili spettanti ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti per coniuge e fratelli, sorelle e nipoti;
- **1,21 euro** mensili spettanti ai piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati.

Per quanto riguarda i limiti di reddito mensili, da considerare ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari per l'anno 2023, si prende a riferimento il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, fissato dal 1° gennaio 2022 e per l'intero anno nell'importo mensile di **563,74 euro**.

In riferimento a tale prestazione, i limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell'accertamento del carico (non autosufficienza economica) e quindi del riconoscimento del diritto agli assegni familiari risultano per tutto l'anno 2023 essere:

- **793,93 euro** per il coniuge, per un genitore, per fratelli, sorelle e nipoti;
- **1.389,38 euro** per due genitori ed equiparati.

Cordiali saluti

La Componente il Comitato di Reggenza

Patrizia Volponi



Alleg. n1